



Professionisti Associati
Prato

Prato, 24 Maggio 2021

Lettera informativa n. 24/2021

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: SCADENZA DEL 31 MAGGIO 2021 PER:

1 - COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

**2 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2021.**

Come già segnalato nella ns. Lettera informativa n. 21/2021, entro il **31 maggio 2021** dovrà essere:

- presentata in via telematica la comunicazione delle **liquidazioni periodiche IVA** per il **primo trimestre 2021**.
- pagata l'**imposta di bollo** da parte dei soggetti che hanno emesso **fatture elettroniche** con apposizione dell'imposta durante il **primo trimestre 2021**.

Per quanto riguarda la **trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA**, poiché la stessa deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, coloro che provvedono autonomamente all'elaborazione della contabilità aziendale e che intendono affidare allo studio l'incarico della trasmissione in telematico, dovranno far pervenire il *file* conforme ai tracciati ministeriali allo studio entro e non oltre il **26 maggio 2021** al seguente indirizzo *email*: **rosati.f@professionistiassociati-prato.com**.

Per quanto riguarda il **pagamento dell'imposta di bollo**, lo stesso può essere effettuato:

- mediante il servizio presente nell'Area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, con **addebito su conto corrente** bancario o postale, oppure
- utilizzando il **modello 24** con **codice tributo "2521"** per il primo trimestre e con l'indicazione nel campo **"anno di riferimento" 2021**.

Si ricorda infine che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, ovvero entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati